

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(Nn. 2015)

DISEGNO DI LEGGE

*approvato, in un testo unificato, dalla 8ª Commissione permanente
(Istruzione e belle arti) della Camera dei deputati nella seduta del
2 dicembre 1971 (V. Stampati nn. 2752 e 3050)*

**d'iniziativa dei deputati RAUSA, ROMANATO, SPITELLA, BERTÈ, GIORDANO, BAR-
DOTTI, MEUCCI, LETTIERI, CAIAZZA, BUZZI, REALE Giuseppe, ROGNONI (2752);
LENOCI (3050)**

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 2 dicembre 1971*

**Modifiche alla legge 27 ottobre 1969, n. 754,
sulla sperimentazione negli istituti professionali**

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il numero dei corsi di cui ai commi secondo e terzo dell'articolo 1 della legge 27 ottobre 1969, n. 754, modificata dalla legge 14 settembre 1970, n. 692, è aumentato da 350 a 600.

Di tali corsi 110 sono istituiti con effetto dal 1° gennaio 1972 ed i restanti 140 con effetto dal 1° ottobre 1972.

Art. 2.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, calcolato per l'anno finanziario 1972 in lire 1 miliardo e 35 milioni, si provvederà mediante le disponibilità del capitolo 2004, per lire 425 milioni, e del capitolo 2012, per lire 610 milioni, dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'anno finanziario medesimo e, per i successivi esercizi, con i normali stanziamenti di bilancio del Ministero della pubblica istruzione.